

STATUTO

**ORIONE PICCOLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL VIA IVREA 22

Numero REA: CL - 82578

Codice fiscale: 01529020859

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-1999 - Statuto completo;	2
---	---

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART.1

E' costituita con sede in Gala, una piccola societa' coo-
perativa sociale a responsabilita' limitata, con la denomi-
nazione: "ORIONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RE-
SPONSABILITA' LIMITATA".

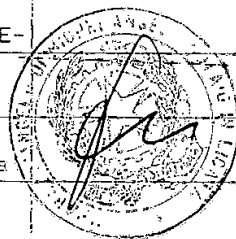
La societa' ha la durata fino al 31 dicembre 2050, ma potra
essere prorogata a norma di legge.

ART.2

La societa', avente finalita' mutualistiche e non speculati-
ve, si propone i seguenti scopi:

1. Assistenza domiciliare, aiuto domestico, disbrigo commis-
sioni, programmazione e fornitura pasti, igiene della casa e
della persona, sostegno psicomotorio, assistenza abitativa,
realizzazione, amministrazione e gestione di asili nidi e
scuole materne, centri riabilitativi, realizzazione -organiz-
zazione e/o gestione di soggiorni climatici, montani, terma-
li, colonie estive, centri di incontro per le attivita' cul-
turali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assi-
stenza, case-albergo, case-protette, comunita' alloggio, case
di riposo e d'accoglienza, per minori, inabili ed anziani,
accudienza igienico-personale ai portatori di handicap scola-
stica e domiciliare, trasporto dei portatori di handicap e
anziani, assistenza socio-sanitaria, servizi per l'assistenza

Allegato A, all'atto
n. 49506/7933 del
registro



	economica, interventi in favore dei minori, inabili ed anzia-	
	ni nei rapporti con l'autorita' giudiziaria, iniziative volte	
	alla prevenzione del disadattamento e della criminalita' mi-	
	norile mediante la realizzazione e gestione di servizi ed in-	
	terventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adole-	
	scenti e di giovani in difficolta'; casa d'accoglienza per	
	gestanti, ragazze madri e donne in difficolta', realizzazione	
	e/o gestione di Istituti di ricovero in regime di semi-con-	
	vitto e/o convitto in favore di soggetti inabili, anziani,	
	minori, tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio e quan-	
	t'altro previsto dalle leggi di settore sia nazionali che re-	
	gionali;	
	2. Disponibilita' a collaborare con i servizi pubblici terri-	
	toriali;	
	3. Stipula di convenzioni con ASL, USL, Comuni, Provincie,	
	Regioni, Stato e privati;	
	4. Partecipazione ai pubblici appalti;	
	5. Realizzazione, organizzazione e gestione corsi di forma-	
	zione e di aggiornamento per i soci e non, finalizzati al-	
	l'acquisizione delle professionalita' ed al miglioramento	
	delle condizioni di vita dei soggetti svantaggiati finanziati	
	con fondi comunali, provinciali, regionali, statali, struttu-	
	rali dell'Unione Europea e/o privati;	
	6. Gestione e/o organizzazione di convegni;	
	7. Realizzazione ed organizzazione di parcheggi pubblici e	

privati anche per disabili;

8. Catalogazione beni culturali.

La Cooperativa potrà assumere lavori, mediante appalti o convenzioni, da parte di privati committenti, Enti pubblici, pubbliche amministrazioni, Comuni, Province, Regioni e Ministeri.

La società potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, ed assumere tutte le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare la Società potrà acquistare, prendere in affitto o in leasing, immobili e mobili registrati da adibire agli scopi sociali.

ART.3

Il numero dei soci va da un minimo di tre (3) a un massimo di otto (8) soci. In caso di superamento di tale numero la piccola società cooperativa deve trasformarsi in società cooperativa secondo il disposto di cui all'articolo 2499 del Codice Civile.

Possono essere soci:

I cittadini italiani e/o stranieri che intendano impegnarsi per la società, e che abbiano compiuto il di-ciottesimo anno di età.

ART.4

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda a



Presidente specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. Sull'accoglimento della domanda decide l'Assemblea ordinaria all'unanimità dei soci.

ART.5

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dalla Assemblea dei Soci per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

ART.6

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Assemblea dei Soci constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ART.7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Assemblea dei Soci essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;

c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art.22 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

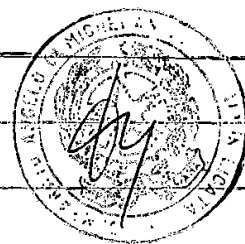
e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

ART.8

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indi-



care quello di loro che assumerà la qualità di socio o li
rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale
designazione si applica l'art.2347, 2 e 3 comma del codice
civile.

In ogni caso l'ammissione del nuovo socio deve essere delibe-
rata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.

ART.9

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del
socio defunto che non assumano la veste di socio, avranno
diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme
versate oppure della minore somma risultante dal bilancio
dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del
rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera rac-
comandata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi
dalla chiusura del detto esercizio ed il pagamento deve es-
sere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del
bilancio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci
uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno
devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due
anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono
avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferi-
menti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota

sottoscritte e non versata, per le obbligazioni assunte dalla societa' fino al giorno in cui la cessazione dalla qualita' di socio si e' verificata. Nello stesso modo e' per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

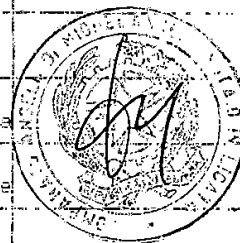
ART.10

Il patrimonio della societa' e' costituito:

- a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a L.100.000 (lire centomila) ne' superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.13 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e dagli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci, a termine dell'art.5;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

ART.11

Le quote sociali sottoscritte e la tassa di ammissione potranno essere versati a rate e precisamente:



a) almeno due terzi all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Assemblea dei Soci.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società'.

ART.12

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Assemblea all'unanimità'.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.13

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea dei Soci provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare compresi gli ammortamenti destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 20%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% degli utili netti annuali;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale

sottoscritto e versato dai soci nella misura che verra'
stabilita dalla Assemblea dei soci, purché nei limiti
delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, per il periodo corrispondente a quello
dell'esercizio in cui gli atti stessi sono stati prodotti;
d) al fondo di riserva straordinaria; e) alla distribuzione
ai soci di un dividendo nella misura non superiore al tasso
d'interesse legale commisurato sul capitale effettivamente
versato; f) alla riserva indivisibile costituita ai
sensi dell'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977, nume-
ro 904.

La parte ancora residuante potra' essere destinata:

- 1) al fondo per acquisto o rivalutazione delle quote
proprie;
- 2) ai fini mutualistici. L'assemblea dei soci puo' anche
deliberare - fatto salvo quanto indicato alla lettera b)
- che la totalita' degli utili vengano destinati a riserva
legale.

ORGANI SOCIALI

ART.14

Gli organi sociali sono: l'Assemblea dei Soci che per brevi-
ta' sara' chiamata solo Assemblea e il Presidente della
Assemblea dei Soci che per brevità sara' chiamato Presiden-
te. L'assemblea, oltre a rivestire i compiti di Assemblea

ordinaria e straordinaria, ha anche il potere amministrativo.

ART.15

L'Assemblea ordinaria e' convocata dal Presidente almeno ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. All'Assemblea spetta anche: a) la nomina del Presidente; b) l'eventuale compenso del Presidente; c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno. L'Assemblea potra' anche deliberare sulla eventuale responsabilita' del Presidente.

ART.16

Il Presidente potra' convocare l'assemblea quante volte lo riterra' utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovra' essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sara' fatta a mezzo avviso, da affiggersi nella sede sociale, o mediante comunicazione ai soci, almeno otto giorni con lettera raccomandata prima della adunanza.

L'Assemblea sara' comunque valida se partecipano tutti i soci.

Nell'avviso suddetto potra' essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

ART.17

Illegible handwritten notes and signatures.



L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' valida

qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione

quando sono presenti tanti soci che rappresentino la mag-

gioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione

qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e

rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti

dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipa-

to, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del

tipo e sulla fusione della societa' oppure sul trasferimento

della sede sociale anche in altra localita' del territorio

dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione,

le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole

di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi

casi, i dissenzianti o assenti hanno diritto di recedere

dalla societa': la dichiarazione di recesso deve essere co-

municata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea

non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non

intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblica-

zione della deliberazione.

ART. 18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino

iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Le modalita' delle votazioni saranno stabilite dall'assem-

13 di 15

La societa' e' amministrata dall'Assemblea nella sua collegialita' dei soci riuniti e dal Presidente che ricopre il ruolo di rappresentante legale, che resta in carica tre anni o fino a revoca dell'Assemblea o dimissioni ed e' rieleggibile.

Per le riunioni che hanno carattere amministrativo, per la validita' delle delibere, occorre la presenza del Presidente e di un numero di soci rappresentante almeno un quinto del capitale sociale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' e' preponderante il voto del presidente. La convocazione dell'Assemblea con carattere amministrativo avviene con le stesse modalita' dell'Assemblea ordinaria. Il segretario puo' essere un non socio.

L'Assemblea e' investita dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa' senza eccezioni di sorta ed ha facolta' di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

ART.21

Il Presidente rappresenta legalmente la Societa' di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado e anche in giudizio di revocazione, conciliazione nonche' la facolta' di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonche' di effettuare pagamenti e riscossioni.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.22

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della societa' potra' essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Assemblea dei Soci e da approvarsi dalla assemblea stessa.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonche' le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della societa'.

ART.23

In qualunque caso di scioglimento della societa', l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art.16, 1 e 2 comma, nominera' uno o piu' liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, sara' destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992.

ART.24

Per tutto quanto non e' regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative in materia.

Licata, 23 aprile 1999.